

68

Edizione n. 05/2024
15 aprile 2024



Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

(DECRETO LEGISLATIVO NR. 175 DEL 30 NOVEMBRE 2023 - GU NR. 282 DEL 2/12/2023)

(DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 25 LUGLIO 2023)

(MESSAGGIO INPS NR. 4332 DEL 04 DICEMBRE 2023 E NR. 4382 DEL 06 DICEMBRE 2023)


(CIRCOLARE INPS NR. 56 DEL 08 APRILE 2024)

a cura di:

Giuseppe DE BIASE

Coordinatore del Centro Studi

ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro



Con la guida nr. 63 del nostro Centro Studi avevamo presentato la indennità di discontinuità (D.lgs. 30 novembre 2023), quale strumento di sostegno al reddito per i lavoratori del settore dello spettacolo, che per la specificità delle prestazioni di lavoro nel già menzionato settore sono di carattere strutturalmente discontinuo, in vigore dal 1° gennaio 2024.



Con la circolare n. 56 del 08 aprile 2024, l'Inps torna sull'argomento dettando le istruzioni operative ai fini contributivi.

La presente guida riprendendo quanto già illustrato nella precedente, intende offrire un quadro di insieme sulla nuova indennità di discontinuità.



LAVORATORI BENEFICIARI

Lavoratori autonomi ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 182 del 30 aprile 1997 che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli:

- artisti lirici;
- coristi;
- vocalisti;
- suggeritori del coro;
- maestri del coro;
- assistenti e aiuti del coro;
- attori di prosa;
- allievi attori;
- mimi;
- attori cinematografici e audiovisivi;
- attori di doppiaggio;
- attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni;
- imitatori, contorsionisti;
- artisti del circo;
- marionettisti e burattinai;
- acrobati e stuntman;
- ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori;
- suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- generici e figuranti;
- presentatori;
- disc-jockey;
- animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
- registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- casting director;




- sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- soggettisti;
- dialoghisti;
- adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
- direttori della fotografia;
- light designer;
- direttori di produzione;
- ispettori di produzione;
- segretari di produzione;
- responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva;
- segretari di edizione;
- cassieri di produzione;
- organizzatori generali;
- amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
- direttori di scena;
- direttori di doppiaggio;
- assistenti di scena e di doppiaggio;
- location manager;
- compositori;
- direttori d'orchestra;
- sostituti direttori d'orchestra;
- maestri collaboratori;
- maestri di banda;
- professori d'orchestra;
- consulenti assistenti musicali;
- concertisti e solisti;
- orchestrali anche di musica leggera;
- bandisti;
- coreografi e assistenti coreografi;
- ballerini e tersicorei;
- figuranti lirici;
- cubisti;
- spogliarellisti;
- figuranti di sala;
- indossatori;
- fotomodelli;
- amministratori di formazioni artistiche;
- organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
- tecnici del montaggio e del suono;
- documentaristi audiovisivi;



- tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione
- cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi;
- tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
- sound designer;
- tecnici addetti agli effetti speciali;
- maestri d'armi;
- operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
- aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva;
- video-assist;
- fotografi di scena;
- maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive
- (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori,
- decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppi);
- scenografi;
- story board artist;
- bozzettista;
- creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
- architetti;
- arredatori;
- costumisti, modisti e figurinisti teatrali, cinematografici o di audiovisivi;
- sarti;
- truccatori;
- parrucchieri;
- lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Lavoratori di cui alla lettera b), del Dlgs 182 del 30 aprile 1997 individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
- Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non siano titolari dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 16 d.lgs. 81/2015.



REQUISITI

L'indennità di discontinuità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori di cui al punto precedente in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
2. essere residente in Italia da almeno un anno;
3. essere in possesso di un reddito (IRPEF), **non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;**
4. **aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.**
5. avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;**
6. non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità'
7. non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.


MISURA E DURATA DELL'INDENNITA' DI DISCONTINUITA'

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

La misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

PAGAMENTO

L'indennità è corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 Marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento della retribuzione media giornaliera e non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS (per il



2023 € 53,95).

Le domande riferite ai periodi di competenza dell'anno 2023 potranno essere presentate dal 01 gennaio 2024 al 30 marzo 2024.

L'Inps evade la domanda entro il 30 settembre dello stesso anno.

L'indennità di cui all'articolo 1 concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Per i periodi di fruizione dell'indennità di discontinuità è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa in rapporto alla media delle retribuzioni imponibili delle giornate contributive al FPLS nell'anno precedente la data di presentazione della domanda ed entro il limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte il minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità sono accreditate figurativamente nell'anno precedente nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione. Ricordiamo che per i lavoratori dello spettacolo il numero di giornate richieste per il riconoscimento di un anno di contribuzione sono:

- 90 giornate per il Gruppo A;
- 260 giornate per il Gruppo B
- 312 giornate per il Gruppo C.

Sull'indennità di discontinuità non matura l'assegno per il nucleo familiare.

MISURE DIRETTE A FAVORIRE I PERCORSI DI FORMAZIONE

I lavoratori percettori dell'indennità di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, partecipano a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.


INCUMULABILITA'

L'indennità di discontinuità non è cumulabile, nell'anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di:

- maternità;
- malattia;
- infortunio;

tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura, ivi compresa la prestazione Naspi erogata in forma anticipata e le prestazioni integrative di durata della NASpI.

Non è altresì cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di



lavoro:

- cassa integrazione salariale ordinaria e straordinaria anche in deroga, le prestazioni di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Infine, l'indennità di discontinuità non è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

CONTRIBUZIONE

Con la circolare n.56 del 08 aprile 2024, l'Inps detta le istruzioni contributive di finanziamento della indennità di discontinuità.

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, per far fronte alla presente prestazione per i lavoratori di cui al punto 1 della presente guida, **è dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente nella misura dell'uno per cento (1%) dell'imponibile contributivo.**

Inoltre, è dovuto un **contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo** previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



Ricordiamo che con riferimento ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, il predetto contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura dello 0,50 per cento, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile pari a 119.650,00 euro per l'anno 2024.

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il citato contributo di solidarietà si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali di retribuzione giornaliera determinate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Nel contempo con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i beneficiari dell'indennità di discontinuità, di cui al punto 1 della presente guida, il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è pari all' 1,10 per cento dell'imponibile (addizionale per le assunzioni con contratto a tempo determinato).

Resta fermo l'aumento dello 0,5 per cento previsto dal citato art. 2 comma 28 della Legge n. 92/2012, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Dal 01 gennaio 2024 cessa il finanziamento dell'indennità per la disoccupazione involontaria (ALAS) - in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997, compresi quelli con



rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all'articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Per tutto quanto sopra, oltre all'aliquota del 33% di finanziamento del fondo pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), le aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai datori di lavoro che instaurano **rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato** con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 ed elencati al punto 1 della presente guida saranno le seguenti:

Assicurazione	Aliquota
NASpI	1,31%
NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)	0,30%
NASpI (contr. addizionale)	1,10%*
Discontinuità	1%
Ex CUAF	0,68%**
Maternità	0,46%
Malattia	2,22%
Fondo di garanzia TFR	0,20%
FIS	(fino a 5 dip) 0,50% (oltre i 5 dip) 0,80%



* Resta fermo l'aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

** Misura al netto della riduzione prevista dall'articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall'articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all'1,80 per cento.

Per i **rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato** senza indennità di disponibilità richiamati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023, la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 relativamente alle contribuzioni minori sarà la seguente:

Assicurazione	Aliquota
NASpI	1,31%
NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)	0,30%
Discontinuità	1%
Ex CUAF	0,68%*
Maternità	0,46%
Malattia	2,22%
Fondo di garanzia TFR	0,20%
FIS	(fino a 5 dip) 0,50% (oltre i 5 dip) 0,80%

* Misura al netto della riduzione prevista dall'articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall'articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all'1,80 per cento.



Di seguito si riporta la misura effettiva delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai committenti che instaurano **rapporti di lavoro autonomo** con soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

Assicurazione	Aliquota
Maternità	0%*
Malattia	1,28%*
Discontinuità	1%

*Misura al netto della riduzione prevista dall'articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall'articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all'1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento - 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute dal 1° gennaio 2024 per le contribuzioni minori dai **lavoratori autonomi esercenti attività musicali**:

Assicurazione	Aliquota
Maternità	0,46%
Discontinuità	1%

Di seguito si riporta la misura delle aliquote dovute per le contribuzioni minori dal 1° gennaio 2024 **dalle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo**:



Assicurazione	Aliquota
Maternità	0,46%
Malattia	2,22%
Discontinuità	1%

ISTRUZIONI OPERATIVE E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS

A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, devono continuare a utilizzare le modalità operative in uso ai fini dell'esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a "SC", "SY", "SR", "SX", "SI") assunti con:

- contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività



musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);

- lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
- lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

La procedura di calcolo è adeguata dal periodo di paga gennaio 2024 al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. **Eventuali scostamenti nelle denunce già inviate, determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti direttamente dall’Inps tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.**

B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, per i datori di lavoro interessati, in relazione ai lavoratori con contratto a tempo determinato, diverso dal contratto intermittente, nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:


- “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;
- “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

I datori di lavoro per la mensilità di gennaio e febbraio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

A partire dal periodo di competenza di gennaio 2024, i datori di lavoro interessati, per tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, devono continuare a utilizzare le consuete modalità espositive.

Si precisa che con riferimento ai lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità (in quanto destinatari dell’indennità di discontinuità), la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi. **In questi ultimi casi, eventuali scostamenti nelle**



denunce già inviate, determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l'emissione di "Note di Rettifica".

Contributo di solidarietà. Modalità operative

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto al contributo di solidarietà già previsto ai fini IVS dall'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997 e deve essere versata con le medesime modalità. In particolare, si rammenta che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> (cfr. la circolare n. 154 del 3 dicembre 2014 e il messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015).

Eventuali scostamenti nelle denunce già inviate, determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti direttamente dall'Inps tramite l'emissione di "Note di Rettifica".